

PROPOSTA DI BOZZA DI CIRCOLARE INPS

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE DURC – NOTA ESPLICATIVA

Premessa

La normativa che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stata oggetto con il DM 24 ottobre 2007 di un intervento finalizzato a definire una regolamentazione uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici, e successivamente è stato introdotto all'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010.

La presente nota esplicativa intende chiarire il momento esatto in cui tale documento deve essere richiesto, considerando che le stazioni appaltanti ne fanno un utilizzo improprio, teso talvolta a ritardare i pagamenti alle imprese.

Considerazioni

Il DURC è il documento che accerta la regolarità contributiva dell'impresa, ha una sua validità e deve essere richiesto fra l'altro, prima del pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.

Taluni Enti Appaltanti e per essi l'ufficio di Direzione Lavori e R.U.P., richiedono il DURC prima dell'emissione del SAL con la conseguenza che al momento di effettuare il pagamento, tenuto conto dei tempi burocratici, il documento risulta ormai scaduto e privo di efficacia, per cui bisogna richiederlo nuovamente.

Tale duplicazione di richieste, anche se costringe l'impresa ad essere sempre in regola, comporta sia un inutile aggravio di tempo degli uffici competenti per il rilascio del documento (INPS, INAIL e CASSE EDILI) sia un ritardo nel pagamento dovuto alle attese dei vari DURC nei vari passaggi, pertanto si rende necessario chiarire il momento esatto in cui la richiesta del DURC, ai fini dei pagamenti, deve essere inoltrata.

Ripercorrendo i passaggi che intercorrono dalla maturazione del SAL, al pagamento di quanto dovuto alle imprese, bisogna passare dall'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP alla trasmissione all'Ufficio Ragioneria del Committente, alla predisposizione del Mandato di pagamento e all'invio di quest'ultimo alla Tesoreria/Banca per l'effettiva liquidazione, salvo diverse disposizioni e/o autorizzazioni diverse da Ente a Ente.

Appare chiaro che non essendo sempre certi le modalità e i tempi dell'Iter fra l'emissione del SAL e il pagamento alle imprese, che il momento in cui deve essere richiesta e accertata la regolarità contributiva attraverso il DURC **è prima dell'invio del mandato di pagamento per l'effettiva liquidazione**, atteso che, in caso di ricezione di documento negativo, l'Amministrazione potrà e dovrà attivare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010, trattenendo dal SAL l'importo (accertato) dovuto agli Enti Previdenziali, liquidando all'impresa la differenza.

Nel caso di pagamenti parziali, una volta accertata con la prima liquidazione, la regolarità contributiva o l'attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante, il DURC non dovrà essere più richiesto per il pagamento del saldo del SAL di competenza, dovuto alle Imprese.